

Rimborso IMU comunale e quota Stato, come fare la domanda

Cosa deve fare un contribuente nel caso abbia versato più del dovuto?

L'infinita vicenda **IMU** annovera un nuovo capitolo per i contribuenti che abbiano versato un **acconto allo Stato e al Comune non dovuto** a causa dei successivi interventi sull'aliquota dell'imposta da parte dell'ente locale. Potranno chiedere il **rimborso** direttamente al Comune che, come per lo Stato, effettuerà lui stesso le relative regolazioni nel caso in cui il contribuente avesse versato somme in eccesso.

Lo precisa la risoluzione 2/DF della direzione legislativa tributaria e federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze del MEF. Infatti, come recita anche la risoluzione, "l'IMU è un **tributo comunale**, nonostante la destinazione di una quota di gettito del tributo allo Stato". Allo Stato è riservata una **quota d'imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota base dello 0,76%, ovvero la parte di IMU destinata allo Stato, su base annua, è pari allo 0,38 per cento.

Per **accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e interessi** si applicano "le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria". Se al Comune spettano le somme, spetta anche l'attività di accertamento e riscossione. Cosa avviene quindi nei casi di **erroneo versamento** dell'imposta? I casi sono diversi.

Nel caso in cui il **versamento allo Stato e al Comune** da parte del contribuente non fosse dovuto, il cittadino è in credito con entrambi e potrà ottenere il rimborso presentando un'**unica istanza al Comune** a cui spetterà verificarne la spettanza. Nel caso di versamento allo Stato di una quota IMU dovuta al Comune, il contribuente vanta un **credito solo nei confronti dello Stato**, avendo versato una quota erariale superiore al dovuto: per ottenere il rimborso deve presentare un'istanza al Comune.

L'importo richiesto sarà pari alla differenza tra la somma versata in più allo Stato e quella dovuta al comune. Se in sede di saldo la **quota IMU comunale è stata versata per intero**, il cittadino formulerà la richiesta di rimborso dell'intera somma versata in eccedenza allo Stato. C'è poi il versamento allo Stato di un importo non dovuto. Poniamo il caso che, per errore, il contribuente abbia versato allo Stato una somma non dovuta ma in occasione del **pagamento del saldo IMU**, pur tenendo conto di quanto versato allo Stato, abbia pagato la differenza a favore del Comune. In tal caso dovrà presentare all'ente locale un'istanza evidenziando che **il saldo è stato versato tenendo conto anche della somma mal pagata allo Stato**.

Poniamo poi il caso del versamento con **erronea indicazione del codice tributo** ovvero quando il contribuente indica erroneamente il codice tributo relativo all'immobile assoggettato all'imposta. Si determina, quindi, una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e Comune e saranno gli **enti beneficiari** a dover disporre delle relative regolazioni finanziarie; è inutile, in ottica di correzione, fare richiesta all'Agenzia delle Entrate, in quanto l'IMU è un **tributo comunale**.

Infine, c'è il versamento con **erronea indicazione del codice catastale** da parte dell'intermediario (banca, Poste Italiane spa, agente della riscossione). In tal caso colui che crea il problema, ovvero l'**intermediario** presso il quale è stato presentato il modello F24 e che ha riportato in maniera errata il codice catastale del comune dove è situato l'immobile, **su richiesta del contribuente**, in base alle vigenti disposizioni, **deve richiedere l'annullamento del modello F24 per poi rinviarlo con i dati corretti**. Sarà poi la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate a sistemare la base informativa e a trasmettere ai Comuni interessati i dati complessivi delle operazioni.

Tra i casi più spinosi c'erano le **case degli anziani o disabili ricoverati permanentemente in altre strutture** e le **case di proprietà di cittadini iscritti nell'AIRE del Comune, qualora i Comuni, con proprio Regolamento, abbiano assimilato ad abitazione principale tali abitazioni**, purché non locate, avendo in questo caso lo Stato rinunciato alla sua quota di spettanza. Nel **conguaglio di dicembre** bisognava calcolare l'imposta su questa tipologia di immobile esclusivamente con le modalità previste per l'abitazione principale.

Quindi, a giugno le case di coloro che avevano trasferito la residenza in Casa di Riposo, dovevano essere **tassate come seconde case con un versamento al Comune e uno allo Stato**. Ma se, al saldo di dicembre, il Comune ha equiparato la casa ad abitazione principale, il versamento era dovuto solo al Comune. Quindi, come recuperare i soldi versati indebitamente? Il versamento allo Stato può essere **dedotto dal totale dovuto a dicembre**, e il rimborso dell'eccedenza va richiesto con domanda al Comune.

Termini e modalità di presentazione della domanda di rimborso:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento**, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, utilizzando il modello previsto oppure inviando richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso;
- Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail);
- Imposta correttamente dovuta;
- Imposta erroneamente versata (allegare fotocopie versamenti eseguiti);
- Differenza richiesta a rimborso;
- Motivazioni alla base della richiesta di rimborso;
- Specificare le modalità preferite di erogazione del rimborso se dovuto. Si possono scegliere due diverse opzioni:
 - a) accredito in c/c bancario: occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito;
 - b) autorizzazione a compensare: nel caso la richiesta di rimborso venga accolta il Comune invierà al contribuente apposita autorizzazione a compensare il credito con un debito d'imposta futura, il contribuente non può eseguire compensazioni su annualità diverse senza previa autorizzazione dell'Ufficio Tributi.

Il Comune, effettuate le verifiche sul diritto al rimborso comunicherà al contribuente le proprie risultanze, indicando chiaramente la quota comunale e quella dello Stato.

Il Comune, per la quota di propria spettanza, dovrà effettuare i rimborsi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Attenzione:

Per quanto riguarda la **richiesta di rimborso relativa alla quota d'imposta erroneamente versata allo Stato, essa va, comunque, presentata al Comune** cui corrisponde il codice ente indicato nel modello di versamento. Al Comune compete l'istruttoria per la verifica del diritto al rimborso ma la **Risoluzione del MEF n° 2/DF del 13/12/2012**, rimanda a successive istruzioni ministeriali (non ancora emanate) in merito alla liquidazione delle somme a rimborso.

Ne consegue che eventuali richieste di rimborso presentate al Comune e relative alla quota d'imposta di competenza statale non potranno essere evase fino a quanto non giungeranno le istruzioni ministeriali.